Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. 1128.

Approvazione dello statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ». Pag. 4574

Errata-corrige: (Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 968) . . . . . Pag. 4574

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1974.

Modificazioni al regolamento sugli esami di Stato per la abilitazione all'esercizio delle professioni . . Pag. 4575

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1974.

Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione . . . . Pag. 4575

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive . . . . Pag. 4583

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1974.

Norme per la devoluzione ed il rimborso dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili Pag. 4584

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « LV Salone internazionale dell'automobile », in Torino . . . . Pag. 4585

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Autorizzazione alla società La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami . Pag. 4585

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1974.

Integrazione di fondi per la completa realizzazione del carcere giudiziario di Firenze . . . . Pag. 4586

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie . . . . Pag. 4586

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera . . . . Pag. 4587

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 4587

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Forni di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 4587

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 4587

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 4587

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 4587

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 4588

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 4588

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 4588
Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 4588

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4588

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza ravizzone e girasole della campagna 1973-74 . . . . Pag. 4589
Prezzi del mercato mondiale e elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone comunitari della campagna 1973-74 . . Pag. 4589

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « F. Veneziale » di Isernia ad istituire una scuola per infermieri professionali . . . . Pag. 4591
Avviso di rettifica . . . . Pag. 4591

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione . . . . Pag. 4591
Smarrimento di diplomi originali di laurea . . Pag. 4591

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rubiera. Pag. 4592

Regione Puglia: Variante al piano di zona del comune di Taranto . . . . Pag. 4592

Regione Emilia-Romagna: Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara . . . . Pag. 4592

Regione Toscana: Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Vincenzo . . . . . Pag. 4592

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:
Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1974-75, di centonovanta allievi ufficiali da assegnare centotrentacinque ai Corpo di stato maggiore e cinquantacinque ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali) . . . . . . Pag. 4593
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carburatorista » Pag. 4600

Ufficio medico provinciale di Trapani: Modificazioni alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani . . . . Pag. 4600

REGIONI

Regione Valle d'Aosta:

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1974, n. **12**.
Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1974, presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta . . . . Pag. 4601

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1974, n. **13**.
Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione . . . . Pag. 4601

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1974, n. **14**.
Concessione di un assegno pensionabile ed integrazioni alle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale . . . . Pag. 4602

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1974, n. **15**.
Modificazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, sulla nuova tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi forestali regionali . . . . Pag. 4604

Regione Liguria:

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1974, n. **14**.
Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1974 . . . . Pag. 4604

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 179 DEL 10 LUGLIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Bagnara Legnami, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1974. — **Oleodinamica Magnaghi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1974. — **Immobiliare Turrina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1974. — **Lagostina, società per azioni, in Omegna (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1974. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1974. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1974. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni « IRI 6 % 1956-1974 » sorteggiate il 25 giugno 1974. — **S.A.M.E.C. - Società Applicazioni Meccaniche, società per azioni, in Ronco Scrivia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1974. — **Odino - Valperga - Italeuropa, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1974. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1974 (Repertorio n. 19315). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1974 (Repertorio n. 19316). — **Autostrada dei Fiori, società per azioni, in Savona:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **1128**.

Approvazione dello statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato lo statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 38. — SCIARRETTA

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 968)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 968, recante: « Modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984 e 29 settembre 1972, n. 804, concernenti l'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato in applicazione della legge 17 dicembre 1971, n 1156 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 7 febbraio 1974, all'art. 2, dopo il primo comma va aggiunto il seguente secondo comma:

« Parimenti la tabella *B* annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 804 è modificata nel senso che vengono soppressi i corsi per segretario di amministrazione previsti presso gli istituti professionali per il commercio di Breno, Brescia e Viareggio ».

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1974.

Modificazioni al regolamento sugli esami di Stato per la abilitazione all'esercizio delle professioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 739 che ha modificato la tabella *L* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966 e 7 febbraio 1970 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, n. 57 del 7 marzo 1959, n. 46 del 18 febbraio 1963, n. 273 del 18 ottobre 1963, n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970) è ulteriormente modificato come segue:

Art. 5-*bis*. — Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio di pratica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1974
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 131

(5451)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1974.

Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del precitato regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, che dà facoltà al Ministro per le corporazioni — le cui competenze ai sensi del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sono state ripartite tra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato — di stabilire, agli effetti della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro regolata dal regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, norme tecniche in materia di apparecchi a pressione non rientranti nelle ipotesi previste dalle disposizioni in vigore;

Visti i decreti ministeriali 12 settembre 1925, concernente il regolamento per le prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti; 20 agosto 1933 e 22 aprile 1935, concernenti le norme integrative per l'applicazione degli articoli 43 e 44 del precitato regio decreto n. 824; 22 ottobre 1935, riguardante le norme per l'esercizio degli apparecchi destinati a generare ed a contenere gas acetilene sotto pressione; 1° agosto 1935 e 27 ottobre 1969, riguardanti le disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione; 21 novembre 1972, concernente le norme per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e la Confederazione dell'industria italiana;

Ravvisata la necessità di aggiornare la normativa vigente in armonia alle esigenze postulate dal progresso tecnico;

Decreta:

TITOLO I

ESERCIZIO

Capo I

RECIPIENTI FISSI CONTENENTI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI O VAPORI DIVERSI DAL VAPORE D'ACQUA NON ASSIMILABILI A QUELLI ADIBITI PER IL TRASPORTO.

Art. 1.

I recipienti fissi contenenti in tutto o in parte gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua, escluse le bombole di capacità non superiore a 80 litri, sono soggetti ai sensi degli articoli 43 e 44 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824:

a) alle norme di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1973 riguardante il calcolo, l'impiego dei materiali e della saldatura nella costruzione o riparazione di apparecchi a pressione;

b) alle disposizioni di cui al titolo I del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, articoli da 1 a 9, 11, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 70, 71, 72 e 73 ed al titolo III del medesimo regio decreto;

c) all'obbligo dell'applicazione, da parte del costruttore, su una parte essenziare del recipiente, di una targa indicante:

il nome o la ragione sociale del costruttore;
il luogo e l'anno della costruzione;
la temperatura e la pressione di progetto.

La targa deve avere un apposito spazio per la stampigliatura, da parte del costruttore, del numero di matricola con relativa sigla della provincia e la data dell'ultima prova effettuata in sede di costruzione.

L'agente tecnico provvede per la punzonatura del marchio ufficiale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

In prossimità della targa e sulle singole membrature, in cui il recipiente risulta scomponibile, il costruttore deve stampigliare, tra due marchi A.N.C.C., il numero di fabbrica del recipiente e la data dell'ultima prova effettuata in sede di costruzione.

In deroga a quanto stabilito dal punto *c*) del presente articolo, nei casi in cui le operazioni di applicazione della targa, per comprovati motivi tecnici, possono compromettere la stabilità del recipiente, il costruttore puo punzonare tutte le indicazioni di cui ai precedenti commi direttamente su una parte essenziale del recipiente stesso.

L'A.N.C.C. per i recipienti di cui al presente articolo, assoggettati con esito positivo alle operazioni di verifiche in sede di costruzione, rilascia un libretto matricolare contenente i dati di targa, l'indicazione dei fluidi di esercizio, le certificazioni e le verbalizzazioni delle operazioni e verifiche eseguite nonchè un disegno del recipiente e le dichiarazioni rilasciate dal costruttore.

Art. 2.

La visita interna di costruzione o riparazione consiste nell'esame di tutte le parti del recipiente soggette a sorveglianza ai fini di accertarne la corrispondenza al progetto e l'esecuzione secondo le disposizioni in vigore.

La prova idraulica consiste nel sottoporre il recipiente a pressione di liquido. Tale pressione deve essere mantenuta per tutto il tempo necessario all'esame del recipiente in ogni sua parte.

Per i recipienti di nuova costruzione con pressione di progetto fino a 10 kg/cm², la prova idraulica si esegue ad una pressione uguale ad una volta e mezza quella di progetto e comunque non inferiore a 1,5 kg/cm².

Ove si tratti di recipienti aventi pressione di progetto maggiore di 10 kg/cm² la prova deve essere effettuata ad una pressione che superi di 5 kg/cm² quella di progetto e comunque non inferiore ad una volta ed un quarto la pressione di progetto.

Per i recipienti riparati le prove idrauliche si eseguono ad una pressione uguale ad una volta ed un quarto la pressione di progetto e comunque non inferiore ad 1 kg/cm². Ove si tratti di recipienti con pressione di progetto maggiore di 10 kg/cm², la prova sarà effettuata ad una pressione che superi di 2,5 kg/cm² quella di progetto ed in ogni caso non inferiore ad una volta ed un ottavo la pressione di progetto.

L'A.N.C.C., previa dichiarazione del costruttore, può autorizzare una pressione di esercizio superiore a quella indicata sulla targa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai recipienti importati e non sottoposti a visita interna e prova idraulica presso il costruttore da parte degli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 3.

Per quanto attiene l'esercizio, i recipienti fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua si distinguono nelle seguenti classi:

classe *a*) - recipienti soggetti a sole verifiche in sede di costruzione;

classe *b*) - recipienti soggetti alle verifiche in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto;

classe *c*) - recipienti soggetti alle verifiche in sede di costruzione, di primo o nuovo impianto e periodiche.

Art. 4.

Rientrano nella classe *a*), e pertanto sono soggetti alle sole verifiche in sede di costruzione, i seguenti tipi di recipienti:

recipienti di qualsiasi tipo aventi il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità in litri non superiore ad 8000 e pressione di progetto non maggiore di 12 kg/cm², purchè siano destinati ad essere installati singolarmente ed a contenere fluidi non corrosivi in relazione al tipo di materiale con il quale sono costruiti i recipienti stessi.

Per detti recipienti il costruttore deve dichiarare anche la portata massima e le caratteristiche dei fluidi immissibili o del gas generabile;

recipienti di capacità non superiore a 1000 litri e con pressione di progetto non superiore a 25 kg/cm², facenti parte di impianti frigoriferi completamente assiemati in sede di costruzione con il gruppo compressore ed in cui non siano inseriti recipienti di capacità e pressione maggiori di quelle sopraspecificate.

La pressione di progetto non deve essere inferiore ad 1,2 volte la pressione relativa del vapore saturo del fluido frigorifero alla temperatura di 35°C;

generatori di acetilene muniti, in aggiunta ai prescritti accessori di sicurezza, di guardia idraulica ed aventi pressione di progetto non superiore a 1,5 kg/cm² e produzione oraria di gas acetilene non superiore a 6 kg.

Art. 5.

Rientrano nella classe *b*), e pertanto sono soggetti alle verifiche in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto, i seguenti tipi di recipienti:

recipienti di qualsiasi tipo aventi prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità in litri non superiore a 8000 e pressione di progetto non superiore a 12 kg/cm², destinati a funzionare in collegamento con altri recipienti a pressione per i quali il prodotto della pressione di progetto per la capacità in litri non superi 8000 e la pressione di progetto non superi 12 kg/cm², purchè contengano fluidi non corrosivi in relazione al tipo di materiale con il quale sono costruiti;

recipienti di capacità non superiore a 1000 litri e con pressione di progetto non superiore a 25 kg/cm², facenti parte di impianti frigoriferi assiemati sul luogo di installazione in cui non siano inseriti recipienti di capacità e pressione maggiori di quelle sopraspecificate.

La pressione di progetto non deve essere inferiore ad 1,2 volte la pressione relativa del vapore saturo del fluido frigorifero alla temperatura di 35°C.

Art. 6.

Rientrano nella classe *c*), e pertanto sono soggetti alle verifiche in sede di costruzione, di primo o nuovo impianto e periodiche, tutti i recipienti con caratteristiche diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

I recipienti della classe *a*) di cui all'art. 4 sono soggetti, oltre che alle disposizioni previste nell'art. 1 del presente decreto, all'accertamento in sede di costruzione della corrispondenza degli accessori di sicurezza e di controllo alle norme vigenti.

In caso di modifica, restauro o cambiamento d'uso, i recipienti devono essere sottoposti, oltre alla visita interna e prova idraulica con le modalità di cui all'art. 2, agli adempimenti previsti per i recipienti oggetto di primo impianto.

Art. 8.

I recipienti della classe *b*) di cui all'art. 5, oltre che alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, sono soggetti all'obbligo della denuncia di primo o nuovo impianto, che deve pervenire all'A.N.C.C. prima che l'apparecchio sia posto in esercizio ed in tempo utile perchè possano essere eseguite le verifiche regolamentari, e devono essere sottoposti in sede di primo o nuovo impianto ad una ispezione generale intesa ad accertare che i recipienti stessi siano stati assoggettati alle regolamentari verifiche di costruzione e non abbiano subito danni durante il trasporto ed il montaggio, nonchè ad una verifica di esercizio intesa ad accertare la rispondenza degli accessori di sicurezza e di controllo, alle norme vigenti.

In caso di modifica, restauro o cambiamento d'uso, detti recipienti devono essere sottoposti, oltre che alla visita interna e prova idraulica con le modalità di cui all'art. 2, agli adempimenti previsti per i recipienti oggetto di primo o nuovo impianto.

Art. 9.

I recipienti della classe *c*) di cui all'art. 6 sono soggetti, oltre che alle disposizioni previste dagli articoli 1 e 8 del presente decreto, agli obblighi di cui al capo III, sezione 2ª, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e devono subire annualmente una verifica di esercizio e, almeno ogni 10 anni, una verifica completa.

L'A.N.C.C. può ridurre l'intervallo decennale di cui al precedente comma nel caso di recipienti contenenti fluidi corrosivi in relazione al tipo di materiale costituente l'apparecchio considerato.

Art. 10.

La verifica di esercizio di cui al precedente art. 9 consiste nella constatazione che le condizioni di installazione dei recipienti, ai fini della sicurezza, permangono invariate rispetto a quelle accertate in sede di impianto, nonchè nell'esame dell'efficienza ed idoneità degli accessori di sicurezza specificati nel capo IV del presente titolo.

La verifica completa consiste nella visita interna ed esterna del recipiente da eseguirsi con l'ausilio di idonei mezzi di controllo e di ispezione.

La verifica di cui al precedente comma ha lo scopo di accertare lo stato di conservazione delle membrature del recipiente considerato, in relazione alla stabilità per le condizioni di esercizio.

Qualora il recipiente non risulti comunque ispezionabile, anche dopo lo smontaggio nelle sue parti essenziali, od abbia masse interne o rivestimenti interni od esterni inamovibili o la cui rimozione risulti pregiudizievole, la verifica deve essere integrata con una prova idraulica allo stesso valore di pressione previsto dall'art. 2 per gli apparecchi riparati, limitatamente alle camere non ispezionabili.

Tale prova di pressione idraulica può essere sostituita con una prova di pressione con gas ad 1,1 volte quella di progetto.

Art. 11.

I costruttori, per i recipienti di cui all'art. 6 del presente decreto, in aggiunta ai dati prescritti dall'art. 1, punto *c*), debbono riportare su una parte visibile del recipiente stesso la scritta « Recipiente soggetto a verifica annuale da parte dell'A.N.C.C. ».

Capo II

RECIPIENTI FISSI CONTENENTI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI O VAPORI DIVERSI DAL VAPORE D'ACQUA ASSIMILABILI A QUELLI ADIBITI PER IL TRASPORTO.

Art. 12.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono considerati recipienti assimilabili a quelli adibiti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, i recipienti in un sol pezzo, denominati bombole, utilizzati come recipienti fissi.

Art. 13.

Ai recipienti di cui al precedente art. 12 di capacità superiore ad 80 litri, si applicano le disposizioni previste al capo I del presente titolo.

Art. 14.

Ai recipienti di cui al precedente art. 12 di capacità non superiore ad 80 litri si applicano le disposizioni previste ai capi I e II del presente titolo ad eccezione delle disposizioni riguardanti il calcolo e l'impiego dei materiali, in sostituzione delle quali si applicano le norme stabilite dal regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1925, e successive modifiche ed integrazioni.

Capo III

APPARECCHI A PRESSIONE PER LA PREPARAZIONE RAPIDA DEL CAFFÈ

Art. 15.

In attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, gli apparecchi a pressione di vapore destinati alla preparazione rapida del caffè di capacità superiore a 5 litri e per i quali il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità in litri non superi 300 e la pressione di progetto non superi 3 kg/cm², sono soggetti agli adempimenti previsti per i recipienti della classe *a*) di cui all'art. 4 del presente decreto e devono essere corredati:

1) di un mezzo di alimentazione di portata non inferiore al doppio della producibilità massima di vapore e prevalenza non inferiore a quella massima di esercizio dell'apparecchio aumentata di 0,5 kg/cm²;

2) di un tubo di alimentazione e di uno scarico aventi diametro interno non inferiore ad 8 mm;

3) di una spia trasparente atta a rilevare la presenza dell'acqua nel bollitore al livello normale, con caratteristiche costruttive tali da renderne semplice lo smontaggio e la pulizia;

4) di un indicatore di pressione e temperatura nonchè di una valvola di sicurezza conformi alle disposizioni di cui al capo IV del presente titolo.

Art. 16.

Per gli apparecchi a pressione di vapore d'acqua destinati alla preparazione rapida del caffè che non ricadono sotto le ipotesi di cui al precedente art. 15, si applicano le norme stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche ed integrazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI SUGLI ACCESSORI DI SICUREZZA E CONTROLLO DEI RECIPIENTI FISSI CONTENENTI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI O VAPORI DIVERSI DAL VAPORE DI ACQUA.

Art. 17.

I recipienti fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua devono essere installati in modo tale che, durante il normale esercizio, non vengano superati i limiti di temperatura e di pressione stabiliti nel progetto, indipendentemente dall'intervento dei dispositivi di sicurezza di cui al presente capo.

Tali recipienti devono essere muniti di:

a) un manometro od altro indicatore di pressione, con segno di massimo, controllabile a mezzo di manometro campione;

b) una o più valvole di sicurezza o dispositivi a frattura prestabilita, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi;

c) un termometro o altro idoneo indicatore di temperatura.

Detti dispositivi possono essere installati direttamente sugli apparecchi o collegati agli stessi tramite tubazioni.

Quando per particolare natura o disposizione dell'impianto non è possibile che i limiti di pressione e temperatura stabiliti nel progetto siano superati, è escluso l'obbligo degli accessori di cui ai precedenti punti *b*) e *c*).

Più recipienti collegati in ciclo possono essere protetti da un unico sistema di sicurezza costituito dagli elementi di protezione di cui ai punti *a*), *b*) e *c*).

I recipienti devono essere muniti, nei casi prescritti, di uno scarico o spurgo o presa di pressione.

Art. 18.

Le valvole di sicurezza prescritte al precedente articolo devono essere ad intervento automatico oppure comandate da dispositivo pilota.

L'energia ausiliaria per le valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota deve essere fornita dal fluido contenuto nel recipiente oppure da altre fonti ed in tal caso la valvola deve aprirsi automaticamente qualora detta energia ausiliaria venga a mancare.

La verifica della pressione di taratura deve essere eseguita o con valvole montate sul recipiente ovvero al banco.

Art. 19.

E' consentito l'impiego di dispositivi a frattura prestabilita in sostituzione o a monte di valvole di sicurezza, quando sia richiesto da condizioni tecniche particolari ovvero da esigenze di elaborazioni speciali che avvengano all'interno del recipiente.

Non è consentita l'installazione di valvole di sicurezza o di intercettazione a monte o a valle dei dispositivi a frattura prestabilita quando per azioni che possano avvenire nel recipiente o per altre cause si prevedano aumenti improvvisi ed incontrollabili della pressione.

La verifica della pressione di taratura dei dispositivi a frattura prestabilita deve essere eseguita tramite prova di rottura su prototipo.

Art. 20.

I dispositivi di sicurezza devono essere dimensionati e devono funzionare in modo che la pressione non superi quella stabilita dalle specificazioni tecniche applicative di cui all'art. 58 del presente decreto.

La portata di fluido che essi possono scaricare non deve essere inferiore alla massima quantità di fluido comunque adducibile o generabile nel recipiente anche in relazione a prevedibili anomalie nell'esercizio del recipiente stesso o dell'impianto in cui è inserito.

Art. 21.

Qualora non siano state fornite dal progettista ovvero dall'utente le indicazioni della quantità di fluido da scaricare, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerta direttamente che le valvole installate siano rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 20.

Art. 22.

I condotti di collegamento e ingresso ai dispositivi di sicurezza nonchè gli eventuali condotti di scarico devono essere dimensionati e realizzati in modo da non limitare la funzionalità dei detti dispositivi di sicurezza.

Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo tale da evitare danni alle persone.

L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei dispositivi di sicurezza, salvo il caso del divieto di cui all'art. 19, è consentita su motivata richiesta dell'utente in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi.

Le valvole di intercettazione di cui al precedente comma devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione alla quale vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.

Art. 23.

Sono rispondenti ai requisiti di cui all'art. 20 le valvole di sicurezza ed i dispositivi a frattura la cui sezione risulti complessivamente non inferiore al valore determinato in funzione della portata da scaricare, del coefficiente di efflusso e delle caratteristiche del fluido.

Il coefficiente di efflusso delle valvole di sicurezza e dei dispositivi a frattura prestabilita può essere determinato dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su richiesta degli interessati, mediante l'effettuazione di prove dirette su campioni.

La mancanza di tali prove comporta l'adozione dei valori limitativi del coefficiente di efflusso secondo le specificazioni fissate dall'A.N.C.C. su conforme parere del consiglio tecnico.

TITOLO II

ESONERI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24.

Il presente titolo disciplina, a norma dell'art. 5 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, gli esoneri dall'applicazione di prescrizioni in materia di generatori di vapore, recipienti di vapore d'acqua e recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua.

La dichiarazione d'esonero è rilasciata dall'A.N.C.C. alle condizioni stabilite nei successivi articoli e subordinatamente all'osservanza delle specificazioni tecniche applicative previste dall'art. 58 del presente decreto.

Art. 25.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione può rifiutare l'esonero quando l'apparecchio o l'impianto non diano garanzie sufficienti ai fini della sicurezza, anche se sussistono le condizioni previste dal presente decreto per il rilascio della dichiarazione di esonero.

Avverso il provvedimento dell'Associazione l'interessato può produrre ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 110 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Art. 26.

La dichiarazione di esonero resta — di diritto — annullata, quando vengano a mutare in tutto o in parte le condizioni che l'hanno determinata; entro dieci giorni da tale evento il possessore dell'apparecchio esonerato deve denunciare alla sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione trovasi l'apparecchio, qualunque modificazione da questo subita nelle condizioni di cui sopra.

Capo II

ESONERI TOTALI IN SEDE DI COSTRUZIONE

Art. 27.

Per le categorie di apparecchi previste dai successivi articoli da 28 a 31 può essere concesso, in sede di costruzione, l'esonero dalla effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione 2ª del capo IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (esonero totale) e dall'osservanza di altre prescrizioni in ciascun articolo specificate.

Per ogni apparecchio esonerato deve essere riportata a cura del costruttore, o sulla targa di cui all'art. 14 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, oppure su una parte dell'apparecchio visibile durante l'esercizio, la dicitura « esonerato ».

Art. 28.

Generatori di vapore di piccola potenzialità

Per i generatori di vapore per i quali il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità totale in litri non superi 300 e la pressione di progetto non superi 10 kg/cm², può essere concesso l'esonero totale di cui all'art. 27 nonché l'esonero dall'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) applicazione della seconda valvola di sicurezza;
2) applicazione del secondo mezzo di alimentazione;
3) applicazione del secondo indicatore di livello;
4) assistenza del conduttore abilitato.

Art. 29.

Generatori di vapore ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità

Per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico per i quali la pressione di progetto non superi 12 kg/cm² ed il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità totale in litri non superi 3000 e nei quali la separazione del vapore dal livello del liquido non è netta, può essere concesso l'esonero totale di cui all'art. 27 nonché l'esonero dall'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) applicazione della seconda valvola di sicurezza;
2) applicazione del secondo mezzo di alimentazione;
3) applicazione degli indicatori di livello;
4) assistenza del conduttore abilitato.

Art. 30.

Recipienti di vapore autoproduttori

Per i recipienti di vapore autoproduttori, per i quali il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità in litri non superi 300 e la pressione di progetto non superi 10 kg/cm², può essere concesso l'esonero totale di cui all'art. 27.

Art. 31.

Recipienti di vapore non autoproduttori

Per i recipienti di vapore non autoproduttori, per i quali il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità in litri non superi 400 e la pressione di progetto non superi 10 kg/cm² può essere concesso l'esonero totale di cui all'art. 27.

Capo III

ESONERI PARZIALI IN SEDE DI COSTRUZIONE

Art. 32.

Prove sui materiali

Può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla esecuzione, alla presenza di un agente tecnico dell'A.N.C.C., della prova preventiva sui materiali da impiegare nella costruzione dei seguenti tipi di apparecchi a pressione:

a) generatori e recipienti di vapore esonerabili totalmente;

b) recipienti a pressione in genere, non soggetti alle verifiche periodiche.

L'esonero di cui al precedente comma è esteso ai materiali da impiegare nella costruzione di tubi, di piccoli pezzi e di parti accessorie di apparecchi di ogni tipo, entro i limiti di cui alle specificazioni tecniche emanate dall'A.N.C.C. in base all'art. 58 del presente decreto.

Per i materiali da impiegare nella costruzione di particolari tipi di apparecchi non rientranti fra quelli di cui al primo comma può essere concesso, su conforme pa-

rere del consiglio tecnico dell'A.N.C.C., l'esonero previsto dal presente articolo qualora:

1) nei calcoli di verifica della stabilità sia stato assunto, per la parte alla cui costruzione i materiali sono destinati, un coefficiente di sicurezza pari a 1,5 volte quello minimo prescritto;

2) la parte alla cui costruzione i materiali sono destinati sia soggetta in esercizio ad una temperatura compresa tra —10 °C e +50 °C; limiti diversi di temperatura possono essere stabiliti per particolari tipi di materiali.

Art. 33.
Recipienti con pressione di progetto non superiore a 1 kg/cm²

Per i recipienti con pressione di progetto non superiore a 1 kg/cm², salvo le disposizioni di cui al successivo art. 35, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione della prova idraulica al valore minimo di 1,5 kg/cm² sempreché siano sottoposti a prova idraulica ad una pressione non inferiore ad 1,5 volte la pressione di progetto.

Art. 34.
Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco

Per i generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco può essere concesso l'esonero dall'applicazione delle norme per la verifica della stabilità relative ai generatori di vapore purché vengano ottemperate le norme per la verifica della stabilità dei recipienti a pressione.

Qualora la sorgente termica sia costituita dall'elettricità, oltre l'esonero previsto al comma precedente, può essere concesso l'esonero dal divieto di impiego della ghisa nella costruzione dei generatori stessi.

Art. 35.
Recipienti per i quali è pregiudizievole all'esercizio l'effettuazione di prove idrauliche

Per i recipienti di forma o dimensioni tali che il riempimento con acqua possa recare pregiudizio alla stabilità propria e dei sostegni, nonché per i recipienti per i quali anche modeste tracce di umidità possano recare pregiudizio per l'esercizio cui sono destinati, può essere concesso, su conforme parere del consiglio tecnico dell'A.N.C.C., il quale fisserà gli eventuali controlli da eseguire, l'esonero dalle prescrizioni relative all'effettuazione di prove idrauliche sempreché:

a) i calcoli di verifica della stabilità siano eseguiti adottando per le condizioni di prova i coefficienti previsti per le condizioni di esercizio;

b) venga effettuata, in sostituzione della prova idraulica, una prova di pressione con gas, ad un valore di pressione non inferiore ad 1,1 volte quella di progetto, con l'ausilio di mezzi atti a rilevare la presenza di perdite.

Art. 36.
Recipienti smaltati

Per i recipienti smaltati può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione della prova idraulica di costruzione, al valore di pressione regolamentare, a condizione che detta prova sia eseguita prima della smaltatura per le membrature per le quali risulta tecnicamente effettuabile, e venga ripetuta alla pressione di progetto dopo smaltatura a recipiente finito.

Art. 37.
Bombole fisse

Per i recipienti fissi di capacità non superiore ad 80 litri assimilabili a quelli adibiti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e dell'art. 12 del presente decreto, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione delle norme stabilite dagli articoli da 3 a 39 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, purché vengano soddisfatti gli adempimenti di cui all'art. 13 del presente decreto.

Capo IV
ESONERI TOTALI IN SEDE DI UTILIZZAZIONE

Art. 38.

Per le categorie di apparecchi previste dai successivi articoli 39 e 40 può essere concesso, in sede di utilizzazione, l'esonero dall'effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione 2ª del cap. IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (esonero totale) e dall'osservanza di altre prescrizioni in ciascun articolo precisate.

Gli apparecchi rientranti nelle categorie di cui agli articoli da 28 a 31 i quali non siano stati oggetto di esonero in sede di costruzione, possono essere esonerati in sede di utilizzazione, alle condizioni previste nei rispettivi articoli.

Art. 39.
Generatori di vapore a bassa pressione

Per ogni generatore di vapore con pressione massima di esercizio non superiore a 1 kg/cm², superficie di riscaldamento non superiore a 100 m² e producibilità di vapore al carico massimo continuo non superiore a 2 t/h può essere concesso l'esonero totale di cui all'art. 38 nonché l'esonero dall'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) applicazione dell'art. 16 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, fermo restando l'obbligo dell'installazione di una valvola di sicurezza idonea a scaricare, alla pressione massima di esercizio, la quantità di vapore producibile al carico massimo continuo;

2) applicazione di mezzi meccanici di alimentazione;

3) assistenza del conduttore abilitato.

Art. 40.
Recipienti di vapore a bassa pressione

Per i recipienti di vapore di capacità non superiore a 2000 litri e con pressione massima di esercizio non superiore a 1 kg/cm², può essere concesso l'esonero di cui all'art. 38.

Capo V
ESONERI PARZIALI IN SEDE DI UTILIZZAZIONE

Art. 41.
Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco

Per i generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco, ivi compresi quelli a riscaldamento elettrico non inseriti in circuiti nucleari, può essere concesso l'esonero da una o da tutte le seguenti prescrizioni:

1) applicazione del secondo indicatore di livello;

2) applicazione del secondo mezzo di alimentazione;

3) applicazione dell'art. 16 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, fermo restando l'obbligo dell'installazione di una valvola di sicurezza idonea a scaricare alla pressione massima di esercizio la quantità di vapore producibile al carico massimo continuo;

4) assistenza del conduttore abilitato.

Art. 42.

Generatori e recipienti di vapore

Per i generatori di vapore, può essere concesso l'esonero dall'applicazione dell'art. 16 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, fermo restando l'obbligo dell'installazione di almeno due valvole di sicurezza complessivamente idonee a scaricare alla pressione massima di esercizio la quantità di vapore producibile al carico massimo continuo.

Per i recipienti di vapore può essere concesso l'esonero dall'applicazione dell'art. 36 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, purché vengano rispettate le norme di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente decreto.

Art. 43.

Generatori di vapore a funzionamento automatico

Per ogni generatore di vapore che utilizzi combustibile liquido o gassoso o polverizzato o energia elettrica, avente producibilità a carico massimo continuo non superiore a 3 t/h e pressione massima di esercizio non superiore a 15 kg/cm², può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla presenza continua, nel luogo di installazione, del conduttore abilitato.

Art. 44.

Generatori di vapore a recupero diretto di condensa

Per i generatori di vapore che utilizzano combustibile liquido o gassoso o polverizzato, per i quali il 75% almeno del vapore prodotto rientra allo stato condensato nel generatore stesso per gravità a mezzo di tubazioni prive di valvole di intercettazione, può essere concesso l'esonero dall'osservanza della prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione.

Art. 45.

Generatori di vapore a recupero di condensa

Per i generatori di vapore, per i quali il 75% almeno del vapore prodotto rientra allo stato condensato nel generatore stesso per gravità, può essere concesso l'esonero dall'osservanza della prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione, su conforme parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 46.

Generatori di vapore ad attraversamento meccanico

Per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico, nei quali la separazione del vapore dal liquido non è netta e per i quali il prodotto della pressione massima di esercizio in kg/cm² per la capacità in litri supera il limite di cui all'art. 29, può essere concesso l'esonero dall'applicazione degli indicatori di livello.

Art. 47.

Generatori con camera di vapore per impianti ad acqua surriscaldata

Per i generatori di vapore che utilizzano combustibile liquido o gassoso o polverizzato con prelievo di acqua surriscaldata in ciclo chiuso, nei quali non oltre il 25% del vapore producibile al carico massimo continuo viene utilizzato all'esterno, può essere concesso l'esonero dall'osservanza della prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione.

Art. 48.

Generatori di vapore di tipo monoblocco

Per i generatori di vapore di tipo monoblocco, costruiti in modo da poter essere installati o rimossi senza congiunzione o disgiunzione, anche parziali, delle membrature e degli accessori, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'effettuazione, senza rivestimento isolante, delle visite interne e prove idrauliche di primo o nuovo impianto e periodiche.

Art. 49.

Generatori e recipienti di vapore costruiti con materiali metallici diversi dalla ghisa

Per i generatori di vapore aventi capacità totale non superiore a 1000 litri e per i recipienti di vapore aventi capacità non superiore a 5000 litri, costruiti con materiali metallici diversi dalla ghisa, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione della prima visita interna e della prima prova idraulica sul luogo di primo o nuovo impianto.

Art. 50.

Generatori di vapore, recipienti di vapore e di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti da Paesi della C.E.E. e da altri Paesi esteri.

Per i generatori di vapore, i recipienti di vapore ed i recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dai Paesi della C.E.E. e da altri Paesi esteri può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'esecuzione, alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, delle prove e delle verifiche di costruzione a condizione che:

1) i materiali impiegati, le modalità di costruzione e le verifiche di stabilità, nonché le prove e le verifiche di costruzione effettuate ai sensi del successivo punto 2), siano rispondenti alle disposizioni vigenti in Italia;

2) le prove e le verifiche di costruzione siano eseguite da enti collaudatori riconosciuti dagli Stati di provenienza e indicati nei provvedimenti previsti dall'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

3) vengano fornite alla sezione competente dell'A.N.C.C. le certificazioni relative alle prove di cui al punto 2) del presente articolo;

4) vengano effettuate da parte degli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione le verifiche sottospecificate:

a) prova a caldo per i generatori di vapore d'acqua ed i recipienti di vapore totalmente esonerabili e per quelli aventi i requisiti fissati nell'art. 49 del presente decreto;

b) visita interna, prova idraulica e prova a caldo d'impianto per tutti gli altri generatori e recipienti di vapore d'acqua non rientranti nelle categorie previste al punto *a*);

c) verifica di esercizio per i recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua, aventi i requisiti fissati nel precedente art. 4 e per gli apparecchi di cui all'art. 15 del presente decreto;

d) prove d'impianto, previste dal titolo I del presente decreto, per tutti gli altri recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti o vapore diversi dal vapore d'acqua, non compresi al punto *c*).

Art. 51.

Apparecchi facenti parte di impianti chimici o petroliferi a ciclo continuo

Per gli apparecchi a pressione di vapore facenti parte di impianti chimici o petroliferi a ciclo continuo può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla effettuazione della visita interna di scadenza biennale e della prova idraulica decennale a condizione che:

il fluido contenuto non sia corrosivo in relazione al tipo di materiale costituente l'apparecchio considerato;

venga eseguita annualmente una prova a caldo e ogni dieci anni una verifica completa ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto.

Art. 52.

Recipienti smaltati

Per i recipienti smaltati è concesso l'esonero dall'effettuazione della prova idraulica di primo o nuovo impianto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.

Ai recipienti a pressione che prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono stati già sottoposti dall'A.N.C.C., con esito positivo, alle verifiche e prove sul luogo di installazione stabilite dalle disposizioni a tale data in vigore, o per i quali l'utente ha provveduto ad inoltrare all'A.N.C.C. le denunce di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 46 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in deroga alle disposizioni di cui al capo IV del titolo I del presente decreto possono applicarsi quelle vigenti alla detta data.

I recipienti di cui al precedente comma debbono adeguarsi alle disposizioni del capo IV del titolo I del presente decreto in caso di riparazione, modifica, cambiamento d'uso o qualora l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerti che i dispositivi installati non offrono le necessarie garanzie di sicurezza.

Art. 54.

I recipienti a pressione di cui ai precedenti articoli 4 e 15, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati già sottoposti dall'A.N.C.C., con esito positivo, alle prove e verifiche di costruzione, prima di essere ceduti dai costruttori o dai rivenditori devono essere sottoposti all'accertamento della rispondenza degli accessori di sicurezza e di controllo alle norme vigenti alla data delle prove e verifiche predette.

Per i medesimi recipienti sottoposti, con esito favorevole, alle verifiche di esercizio l'A.N.C.C. rilascia d'ufficio una dichiarazione di esclusione dalle successive verifiche, da inscrire nel libretto matricolare dell'apparecchio.

Art. 55.

I recipienti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati totalmente dalla sorveglianza a norma dell'art. 5 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono soggetti agli adempimenti previsti dal presente decreto soltanto in caso di modifica, restauro o cambiamento d'uso.

Art. 56.

Ai recipienti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata all'Associazione nazionale per il controllo della combustione la relativa domanda di esonero di cui all'art. 6 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, possono applicarsi, per il rilascio dell'esonero richiesto, le disposizioni in vigore alla data della domanda stessa.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.

Le disposizioni concernenti gli esoneri parziali di cui agli articoli da 32 a 37 e da 41 a 49, si applicano anche ai generatori ed ai recipienti che pur differendo in qualche particolarità di costruzione o di funzionamento, sono equiparabili ai tipi descritti negli articoli suddetti, sempreché l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, ritenga che sia garantita l'incolumità delle persone.

Art. 58.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, emana le specificazioni tecniche applicative del presente decreto.

Art. 59.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1975.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali: 20 agosto 1933; 22 aprile 1935 articoli da 1 a 4 incluso; 1° agosto 1935; 22 ottobre 1935; 27 ottobre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5218)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.
Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aereonavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento internazionale sanitario, approvato con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto l'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 269;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive ed in particolare l'art. 1;

Decreta:

Gli uffici di sanità di cui all'art. 1 della legge 27 aprile 1974, n. 174, sovraintendono ai servizi sanitari di porti, aeroporti e posti di confine a fianco di ognuno indicati:

Uffici periferici del Ministero della sanità	Uffici sanitari di porto dipendenti	Uffici sanitari di aeroporto dipendenti	Uffici sanitari di confine dipendenti
I. Ancona, porto	1) S. Benedetto del Tronto	1) Falconara	
II. Bari, porto e aeroporto	1) Barletta 2) Manfredonia 3) Molfetta 4) Monopoli		
III. Brindisi, porto e aeroporto	1) Otranto		
IV. Bologna, aeroporto		1) Firenze 2) Forlì	
V. Cagliari, porto e aeroporto	1) Asinara 2) La Maddalena 3) Olbia 4) Oristano 5) Porto Torres 6) S. Antioco	1) Alghero 2) Olbia	
VI. Catania, porto e aeroporto	1) Riposto		
VII Genova, porto e aeroporto	1) Ufficio unificato di: Chiavari, Rapallo, S. Margherita Ligure, Sestri Levante 2) Arenzano 3) Portofino		
VIII. Imperia, porto	1) San Remo		1) Ventimiglia
IX. La Spezia, porto	1) Ufficio unificato di: Marina di Carrara, Marina di Massa		
X. Livorno, porto	1) Piombino 2) Porto Ferraio 3) Porto S. Stefano 4) Viareggio	1) Pisa S. Giusto	
XI Messina, porto	1) Lipari 2) Milazzo		
XII. Napoli, porto e aeroporto	1) Ufficio unificato di: Baia, Pozzuoli 2) Ufficio unificato di: Torre Annunziata, Torre del Greco 3) Bagnoli 4) Capri 5) Castellammare di Stabia 6) Ischia 7) Portici 8) Procida 9) Sorrento		
XIII. Palermo, porto e aeroporto	1) Castellammare del Golfo 2) Termini Imerese		
XIV. Pesaro, porto	1) Fano 2) Rimini	1) Rimini	
XV. Pescara, porto e aeroporto	1) Giulianova 2) Ortona 3) Termoli 4) Vasto		

Uffici periferici del Ministero della sanità	Uffici sanitari di porto dipendenti	Uffici sanitari di aeroporto dipendenti	Uffici sanitari di confine dipendenti
XVI. Ravenna, porto			
XVII. Reggio Calabria, porto e aeroporto	1) Vibo Valentia		
XVIII. Roma Fiumicino, aeroporto		1) Ciampino	
XIX. Roma Fiumicino, porto	1) Anzio 2) Civitavecchia 3) Formia 4) Gaeta 5) Ponza 6) Terracina 7) Ventotene		
XX. Salerno, porto	1) Amalfi		
XXI. Savona, porto			
XXII. Siracusa, porto	1) Augusta 2) Gela 3) Licata		
XXIII Taranto, porto	1) Gallipoli		
XXIV. Torino, aeroporto			1) Modane
XXV. Trapani, porto e aeroporto	1) Marsala 2) Pantelleria 3) Porto Empedocle		
XXVI Trieste, porto e aeroporto	1) Grado 2) Monfalcone	1) Gorizia	1) Tarvisio
XXVII. Varese Malpensa, aeroporto		1) Milano-Linate	1) Domodossola 2) Chiasso
XXVIII. Venezia, porto e aeroporto	1) Chioggia		1) Brennero

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5217)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1974.

Norme per la devoluzione ed il rimborso dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

Ritenuta la necessità di emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo suddetto agli effetti della devoluzione e del rimborso dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Decreta:

Art. 1.

Le somme riscosse per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, interessi e soprattasse sono versate dall'ufficio del registro sul conto corrente postale intestato al tesoriere del comune avente diritto entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione.

Dell'eseguito versamento l'ufficio del registro dà notizia all'amministrazione locale interessata mediante elenco, in doppio esemplare, indicante gli estremi delle denunzie cui il versamento si riferisce e l'ammontare delle somme riscosse per ciascuna di esse e di quelle rimborsate nel mese stesso. Un esemplare dell'elenco, vistato per ricevuta, viene trasmesso dall'amministrazione locale all'intendenza di finanza nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del registro che ha effettuato il versamento.

Art. 2.

L'ufficio del registro, al quale, secondo le vigenti disposizioni, deve essere presentata la domanda di rimborso dell'imposta, trasmette la domanda stessa all'intendenza di finanza con motivata proposta.

L'intendenza di finanza, in caso di accoglimento della domanda, autorizza l'ufficio del registro a rimborsare all'avente diritto la somma indebitamente riscossa e gli interessi passivi eventualmente dovuti, disponendo il recupero della somma stessa nei confronti del comune o dei comuni cui è stata attribuita.

Se la somma da rimborsare è stata attribuita a più comuni, l'intendenza di finanza indica nel provvedimento previsto dal comma precedente l'ammontare delle somme da recuperare nei confronti di ciascun comune.

Il provvedimento dell'intendenza di finanza è, a cura dell'ufficio del registro, notificato al contribuente istante ed al comune o ai comuni interessati.

Art. 3.

Se la somma da rimborsare è stata già versata al comune, l'ufficio del registro provvede al rimborso all'avente diritto ed al recupero della somma rimborsata detraendola dalle riscossioni attribuite allo stesso comune nel mese in cui il rimborso viene eseguito.

L'ufficio del registro, se l'ammontare delle somme da rimborsare nel mese eccede quello delle somme da versare al comune, sospende le relative operazioni in attesa che l'ammontare delle somme di spettanza dell'amministrazione locale consenta di effettuarle.

Art. 4.

Per i comuni non compresi nella propria circoscrizione, l'ufficio del registro, ove non possa effettuare l'operazione nei due mesi successivi a quello in cui l'intendenza di finanza ha emanato il provvedimento di rimborso, delega, dandone comunicazione all'intendenza di finanza, all'avente diritto ed al comune interessato, l'ufficio del registro, nella cui circoscrizione è compreso il comune debitore, a recuperare le somme e ad eseguire il rimborso.

Art. 5.

Le intendenze di finanza debbono inviare una copia degli elenchi di cui al precedente art. 1, dei provvedimenti di rimborso e delle deleghe di cui al precedente art. 4 all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per i controlli di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

(5452)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « LV Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « LV Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino dal 30 ottobre al 10 novembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 giugno 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(5227)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Autorizzazione alla società La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: furti, grandine, incendio, infortuni, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo e riassicurativo ad altri specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, guasti alle macchine e rischi di montaggio, malattie (limitatamente alla garanzia inerente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(5340)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1974.

Integrazione di fondi per la completa realizzazione del carcere giudiziario di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 25 giugno 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 25 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 12 dicembre 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 2 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 23 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 4 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974;

Considerato che il comune di Firenze si è assunto l'onere per la costruzione del nuovo carcere giudiziario nel capoluogo, fino alla concorrenza della spesa di lire 3 miliardi, oltre la fornitura dell'area occorrente all'intera realizzazione, giusta convenzione, stipulata il 20 febbraio 1973 tra detto comune ed il Ministero di grazia e giustizia, nella quale sono precisati i termini, le modalità e gli oneri reciproci per un negozio di permuta del nuovo complesso con tutti i vecchi edifici destinati attualmente ad istituti penitenziari nel comune di Firenze;

Considerato che per la costruzione di detto nuovo carcere giudiziario lo stesso comune ha esperito apposito appalto-concorso e che il progetto vincitore (dell'impresa Pontello di Firenze) prevede una spesa di complessive L. 8.346.000.000;

Ritenuta la necessità di disporre il finanziamento della ulteriore spesa di L. 5.350.000.000 in cifra tonda pari alla differenza tra la spesa prevista dal progetto dell'impresa Pontello e la somma di L. 3.000.000.000 quale onere a carico del comune di Firenze, come dalla citata convenzione del 28 febbraio 1973;

Ritenuta, pertanto, la necessità di variare il programma di edilizia penitenziaria, come sopra esposto;

Decreta:

Per il completo finanziamento del nuovo carcere giudiziario di Firenze viene stanziata la somma di lire 5.350.000.000 in cifra tonda che sarà prelevata dalla somma di L. 6.300.000.000, accantonata con il decreto interministeriale 20 settembre 1973, per gli eventuali conguagli nelle operazioni di permuta, che, pertanto, si riduce a L. 950.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(5450)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'Ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visti i decreti ministeriali 4 luglio 1973 e 7 gennaio 1974 concernenti la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I. per il triennio 21 luglio 1973-20 luglio 1976 e la sostituzione di un membro del consiglio stesso;

Viste le lettere n. 509081 del 26 novembre 1973 e 8 giugno 1974, con le quali il Ministero del commercio con l'estero ha modificato la designazione del proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I., proponendo il dott. Angelo Corso in luogo del dott. Mario Pugliesi, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Angelo Corso è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Mario Pugliesi, collocato a riposo.

Il predetto dott. Corso resterà in carica per tutta la durata del triennio in corso.

Roma, addì 27 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha istituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1971, con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'E.F.I.M.;

Considerato che il dott. Giorgio Crisci ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione dell'E.F.I.M.;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione del dottor Giorgio Crisci;

Decreta:

Il prof. Giovanni Torregrossa è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M., in sostituzione del dott. Giorgio Crisci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(5449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 luglio 1974:

Perrone Aldo, notaio residente nel comune di Tursi, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Mesagne, distretto notarile di Lecce.

Arnò Annibale, notaio residente nel comune di Nicosia, è trasferito nel comune di Alezio, distretto notarile di Lecce.

(5460)

Con decreto ministeriale 4 luglio 1974:

Zocco Giuseppa, notaio residente nel comune di Canicattini Bagni, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa.

Falbaci Torquato, notaio residente nel comune di Piove di Sacco, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracusa.

Campo Renato, notaio residente nel comune di Amandola, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Amatrice, distretto notarile di Rieti.

(5461)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Forni di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Forni di Sotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2070/M)

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Premariacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.215.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2071/M)

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Preone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2072/M)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2073/M)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2074/M)

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2075/M)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Camporeale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2076/M)

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2077/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 4 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	645,75	645,75	644,50	645,75	645,50	645,70	645,70	645,75	645,75	645,75
Dollaro canadese	663,65	663,65	661,75	663,65	662,50	663,60	663 —	663,65	663,65	663,65
Franco svizzero	216,84	216,84	216,49	216,84	216,50	216,80	217 —	216,84	216,84	216,84
Corona danese	108,60	108,60	108,75	108,60	108,30	108,60	108,495	108,75	108,60	108,60
Corona norvegese	119,49	119,49	119,50	119,49	119,50	119,45	119,50	119,50	119,49	119,49
Corona svedese	147,30	147,30	147,25	147,30	148 —	147,30	147,30	147,25	147,30	147,30
Fiorino olandese	243,50	243,50	243,30	243,50	243 —	243,45	243,45	243,30	243,50	243,50
Franco belga	16,98	16,98	17,02	16,98	16,95	16,98	16,98	17,02	16,98	16,98
Franco francese	134,05	134,05	134,20	134,05	133,80	134,10	134,20	134,20	134,05	134,05
Lira sterlina	1542,05	1542,05	1544 —	1542,05	1541 —	1542,10	1542,75	1544 —	1542,05	1542,05
Marco germanico	253,27	253,27	253,60	253,27	253,30	253,20	253,40	253,60	253,27	253,27
Scellino austriaco	35,435	35,4350	35,50	35,435	35,40	35,45	35,45	35,50	35,43	35,43
Escudo portoghese	25,87	25,87	26 —	25,87	25,80	25,85	25,80	26 —	25,87	26,87
Peseta spagnola	11,315	11,315	11,32	11,315	11,27	11,30	11,32	11,32	11,31	11,31
Yen giapponese	2,27	2,27	2,28	2,27	2,26	2,27	2,2650	2,28	2,27	2,27

Media dei titoli del 4 luglio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	82,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,850
» 5 % (Ricostruzione)	86,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,750
» 5 % (Città di Trieste)	83,125
» 5 % (Beni esteri)	83,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,950
» 5,50 % » » 1968-83	84,125
» 5,50 % » » 1969-84	85,975
» 6 % » » 1970-85	89,150
» 6 % » » 1971-86	88,400
» 6 % » » 1972-87	88,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,450
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,600
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	645,725
Dollaro canadese	663,325
Franco svizzero	216,92
Corona danese	108,547
Corona norvegese	119,495
Corona svedese	147,30
Fiorino olandese	243,475
Franco belga	16,98
Franco francese	134,125
Lira sterlina	1542,40
Marco germanico	253,335
Scellino austriaco	35,442
Escudo portoghese	25,835
Peseta spagnola	11,317
Yen giapponese	2,267

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza ravizzone e girasole della campagna 1973-74

	Colza e ravizzone u.c./100 kg.	Girasole u.c./100 kg.
Dal 24 dicembre 1973 al 31 dicembre 1973	0	0
Dal 1° gennaio 1974 al 6 gennaio 1974	0	0
Dal 7 gennaio 1974 al 15 gennaio 1974	0	0
Dal 16 gennaio 1974 al 20 gennaio 1974	0	0
Dal 21 gennaio 1974 al 27 gennaio 1974	0	0
Dal 28 gennaio 1974 al 31 gennaio 1974	0	0
Dal 1° febbraio 1974 al 3 febbraio 1974	0	0
Dal 4 febbraio 1974 al 10 febbraio 1974	0	0
Dall'11 febbraio 1974 al 17 febbraio 1974	0	0
Dal 18 febbraio 1974 al 24 febbraio 1974	0	0
Dal 25 febbraio 1974 al 28 febbraio 1974	0	0
Dal 1° marzo 1974 al 6 marzo 1974	0	0
Dal 7 marzo 1974 al 10 marzo 1974	0	0
Dall'11 marzo 1974 al 19 marzo 1974	0	0
Dal 20 marzo 1974 al 24 marzo 1974	0	0

(4894)

Prezzi del mercato mondiale e elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone comunitari della campagna 1973-74

PREZZO DEL MERCATO MONDIALE PER I SEMI DI COLZA E RAVIZZONE
(Espresso in u.c./100 kg.)

Periodo di validità	Conversione di 1 u.c. in lire	Prezzo del mercato mondiale	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione					
			1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
Dal 1° gennaio 1974	1 u.c. = L. 734.641	26.446	26.446	26.446	26.652	24.717	24.717	24.470
Dal 7 gennaio 1974	1 u.c. = L. 725.036	27.163	27.163	27.163	27.457	25.839	25.839	25.524
Dal 14 gennaio 1974	1 u.c. = L. 725.036	27.163	27.163	27.163	27.457	25.839	25.839	25.524
Dal 16 gennaio 1974	1 u.c. = L. 725.036	33.178	33.178	33.178	33.265	30.052	30.052	29.704
Dal 21 gennaio 1974	1 u.c. = L. 725.036	34.567	34.567	34.567	34.828	30.833	30.833	30.573
Dal 28 gennaio 1974	1 u.c. = L. 731.363	36.487	36.487	36.487	36.664	31.604	31.604	31.249
Dal 1° febbraio 1974	1 u.c. = L. 731.363	33.380	33.380	33.380	29.474	29.474	29.030	28.853
Dal 4 febbraio 1974	1 u.c. = L. 756.773	34.001	34.001	34.268	30.273	30.273	29.918	29.918
Dall'11 febbraio 1974	1 u.c. = L. 756.773	33.002	33.002	33.002	30.065	30.065	29.806	28.942
Dal 18 febbraio 1974	1 u.c. = L. 770.974	31.620	31.620	31.620	31.102	31.102	30.843	30.238
Dal 25 febbraio 1974	1 u.c. = L. 770.974	31.241	31.241	31.241	30.904	30.904	30.735	30.735
Dal 1° marzo 1974	1 u.c. = L. 770.974	31.572	31.572	29.869	29.869	29.486	28.997	28.665
Dal 4 marzo 1974	1 u.c. = L. 781.262	31.572	31.572	29.869	29.869	29.486	28.997	28.665
Dal 7 marzo 1974	1 u.c. = L. 781.262	31.323	31.323	29.828	29.469	28.665	28.416	28.416
Dall'11 marzo 1974	1 u.c. = L. 781.262	31.406	31.406	31.406	31.406	31.157	30.326	29.994
Dal 20 marzo 1974	1 u.c. = L. 781.262	30.824	30.824	30.824	29.952	29.703	28.914	28.582
Dal 25 marzo 1974	1 u.c. = L. 781.262	29.164	29.164	29.164	28.582	28.333	27.669	27.336

ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DIFFERENZIALI PER I SEMI DI COLZA E DI RAVIZZONE

Semi di colza e ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo Paese:

Valevoli dal 2 gennaio 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1190	+ 0,1190	+	—
raccolti in Germania			0,2720	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1499	—
raccolti in Francia . . .			0,1190	—
raccolti in Danimarca			0,1190	—
raccolti in Irlanda . .			—	0,0165
raccolti nel Regno Unito			—	0,0165
raccolti in Italia . . .			—	—

Valevoli dal 7 gennaio 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1044	+ 0,1044	+	—
raccolti in Germania			0,2554	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1349	—
raccolti in Francia . .			0,1044	—
raccolti in Danimarca			0,1044	—
raccolti in Irlanda . .			—	0,0069
raccolti nel Regno Unito			—	0,0069
raccolti in Italia . . .			—	—

Valevoli dal 14 gennaio 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1044	+ 0,1044	+	—
raccolti in Germania .			0,2554	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1349	—
raccolti in Francia . .			0,1044	—
raccolti in Danimarca			0,1044	—
raccolti in Irlanda . .			0,0056	—
raccolti nel Regno Unito			0,0056	—
raccolti in Italia . . .			—	—

Valevoli dal 28 gennaio 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1140	+ 0,1140	+	—
raccolti in Germania .			0,2668	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1452	—
raccolti in Francia . .			0,0591	—
raccolti in Danimarca			0,1140	—
raccolti in Irlanda . .			—	0,0035
raccolti nel Regno Unito			—	0,0035
raccolti in Italia . . .			—	—

Valevoli dal 4 febbraio 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1527	+ 0,1527	+	—
raccolti in Germania .			0,2851	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1845	—
raccolti in Francia . .			0,0926	—
raccolti in Danimarca			0,1527	—
raccolti in Irlanda . .			0,0308	—
raccolti nel Regno Unito			0,0308	—
raccolti in Italia . . .			—	—

Valevoli dall'11 febbraio 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1527	+ 0,1527	+	—
raccolti in Germania .			0,2851	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1845	—
raccolti in Francia . .			0,0926	—
raccolti in Danimarca			0,1527	—
raccolti in Irlanda . .			0,0420	—
raccolti nel Regno Unito			0,0420	—
raccolti in Italia . . .			—	—

Valevoli dal 18 febbraio 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1744	+ 0,1744	+	—
raccolti in Germania .			0,3349	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2068	—
raccolti in Francia . .			0,1131	—
raccolti in Danimarca			0,1744	—
raccolti in Irlanda . .			0,0421	—
raccolti nel Regno Unito			0,0421	—
raccolti in Italia . .			—	—

Valevoli dal 25 febbraio 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1184	+ 0,1184	+	—
raccolti in Germania .			0,2713	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1492	—
raccolti in Francia . .			0,0488	—
raccolti in Danimarca			0,1184	—
raccolti in Irlanda . .			—	0,0076
raccolti nel Regno Unito			—	0,0076
raccolti in Italia . . .			—	—

Valevoli dal 4 marzo 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1333	+ 0,1333	+	—
raccolti in Germania .			0,2883	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1646	—
raccolti in Francia . .			0,0627	—
raccolti in Danimarca			0,1333	—
raccolti in Irlanda . .			0,0057	—
raccolti nel Regno Unito			0,0057	—
raccolti in Italia . . .			—	—

Valevoli dall'11 marzo 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1333	+ 0,1333	+	—
raccolti in Germania .			0,2883	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1646	—
raccolti in Francia . .			0,0764	—
raccolti in Danimarca			0,1333	—
raccolti in Irlanda . .			0,0057	—
raccolti nel Regno Unito			0,0057	—
raccolti in Italia . . .			—	—

(1) Per i semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

(4895)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « F. Veneziale » di Isernia ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto 10 maggio 1974, n. 900.6/II.93/1/469, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « F. Veneziale » di Isernia, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(5146)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente l'autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a retrocedere un terreno all'amministrazione comunale di Guadagno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 maggio 1974, sia nel titolo che nel testo, ove è scritto: « ... *Guadagno* ... », leggasi: « ... *Guagnano* ».

(5147)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia 20 novembre 1973, numero 7633/I, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla prof.ssa Maria Corti, consistente in un cospicuo e prezioso fondo di manoscritti di scrittori italiani contemporanei, del valore di L. 30.000.000 con specifica ed esclusiva destinazione all'Istituto della storia della lingua italiana.

(5464)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Ezio Gambirasio, nato a Seriate (Bergamo) il 3 maggio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università di Milano il 22 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5003)

La dott.ssa Anna Laura Bonacchi, nata a Lucca il 7 settembre 1948, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Genova il 15 giugno 1972.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5005)

Il dott. Giuliano Arrigoni, nato a Como il 17 agosto 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano il 13 luglio 1970.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5006)

Il dott. Francesco Scattolin, nato a Gruaro (Venezia) il 7 agosto 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova il 25 febbraio 1957.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5007)

Il dott. Giuseppe Elianto, nato a Benevento il 5 marzo 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze economico-marittime conseguito presso l'Istituto universitario navale di Napoli il 20 luglio 1971.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5008)

Il dott. Daniele Cosentino, nato a S. Paolo (Brasile) il 12 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 5 marzo 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5009)

Il dott. Giovanni Carlo Allegra, nato a Borgomanero (Novara) il 17 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 28 novembre 1962.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5010)

Il dott. Sergio Maria Libero Vecchioni, nato a Renate Brianza (Milano) il 1° maggio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano il 28 ottobre 1969.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5011)

Il dott. Francescantonio Mellino, nato a Crotone (Catanzaro) il 19 giugno 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Napoli il 21 marzo 1955.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5012)

Il dott. Carlo Mazzarella, nato a S. Mauro Cilento (Salerno) il 21 luglio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 22 marzo 1967.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5013)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rubiera

Con decreto 14 maggio 1974, n. 385, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del fiume Secchia in comune di Rubiera (Reggio Emilia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappali 2626 (ha. 2.19.65); 2719 (ha. 0.58.76) e 2629 (ha. 0.09.20) della superficie complessiva di ha. 2.87.61 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 luglio 1972 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5412)

REGIONE PUGLIA

Variante al piano di zona del comune di Taranto

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1974, n. 1401, è stata approvata una integrazione al decreto regionale 1° aprile 1974, n. 832, emesso ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con cui è stata approvata la variante al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Taranto.
Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(4927)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con delibera della giunta regionale 3 aprile 1974, n. 717, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1233/1340 nella seduta del 14 maggio 1974) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara relativa a depositi comunali ed aziende municipalizzate nella zona di via Arginone, adottata con deliberazione consiliare n. 32-*bis*/39116.
A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 giugno 1974, n. 289, firma dell'assessore all'assetto del territorio alla edilizia ed ai trasporti.
Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5032)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Vincenzo

Con deliberazione della giunta regionale 14 febbraio 1974, n. 1429, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Vincenzo, provincia di Livorno, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(5156)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1974-75, di centonovanta allievi ufficiali da assegnare centotrentacinque al Corpo di stato maggiore e cinquantacinque ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 102, riguardante la rettifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47 concernente le modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807, sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910 sui provvedimenti urgenti per l'Università;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68, sulle modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1974-75 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centonovanta allievi ufficiali da assegnare:

centotrentacinque al Corpo di stato maggiore;
cinquantacinque ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;
b) preparazione agli esami e prove attitudinali;
c) prove di concorso consistenti in:
una prova orale di matematica;
una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla preparazione e alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno inizio a Livorno presso l'Accademia navale nella seconda quindicina di agosto 1974 e saranno protratte adeguatamente nei mesi di settembre e ottobre 1974 in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1952;
B) siano celibi o vedovi senza prole;
C) siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare;
D) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di licenza liceale della Scuola Europea;
diploma di istituto tecnico nautico;
diploma di istituto tecnico industriale;
diploma di istituto tecnico per geometri;
diploma di istituto tecnico commerciale;
diploma di istituto tecnico agrario;
altri titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, consentono l'iscrizione ai corsi universitari di ingegneria;
E) abbiano il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni;
F) abbiano tenuto buona condotta civile e morale;
G) non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva;
2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;
3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Nel caso di allievi del collegio navale F. Morosini di Venezia, la domanda potrà essere inoltrata tramite il comando del collegio stesso; nel caso di militari alle armi, la domanda dovrà essere inoltrata tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi, la data di arrivo della domanda è quella della lettera di trasmissione del comando; tale lettera, o sua fotocopia, viene acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni la domanda dovrà essere vistata dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in carta libera del genitore o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto (allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrata presso l'ufficio del registro.

Art. 4.

Documentazione

1. — All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può

essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare il voto complessivo riportato.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla 2ª classe;

d) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo.

2. — I candidati collocati utilmente nella graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'anno accademico i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana e di stato libero in carta da bollo rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto;

2) certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;

3) atto di assenso (carta da bollo) del genitore che esercita la patria potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se il concorrente è minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, deve essere redatto dal sindaco) (allegato *C*).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) faranno pervenire, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro trenta giorni dalla data di pubbicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio da adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli affari esteri sulla validità del titolo di studio sopracitato ai fini della ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo si studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei candidati che siano allontanati dal comando dell'Istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'Istituto stesso.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1. — La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2. — I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 25 agosto 1974 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 26.

3. — Il giudizio di idoneità o meno, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'Istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per il periodo necessario per essere sottoposti alle prove attitudinali, per la preparazione e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno « tests intellettivi », « tests caratteriologici » e « tests culturali » intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisicomatematiche.

Il giudizio di idoneità o meno del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) *Prova orale di matematica* (per il programma di esame vedi art. 27):

Duranta minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente:

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi la idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un

punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dello esame orale di lingua estera.

c) Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.

Commissione

La commissione per le prove di concorso è nominata dal Ministro per la difesa.

Essa è così composta:

un capitano di vascello, presidente;
un ufficiale superiore, membro fisso;
un ufficiale superiore, membro fisso;
ufficiale e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a 4 per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto a voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 12.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente la prova obbligatoria, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 10/20, saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal collegio « Morosini » valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali, e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (genio navale e armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

Art. 15.

Disposizioni amministrative

1. — Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti. Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle Stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti allo estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di L. 5.000 (cinquemila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato, per i giovani che avranno vinto il concorso.

2. — Durante il periodo di permanenza nell'Istituto per la visita medica, la preparazione e per le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà per l'alloggio, il vitto e per la somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

3. — Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.

Esame somatico

1. — Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. — I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo cinque denti, purchè non contrapposti, con integrità degli incisivi e dei canini. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa. I denti sostituiti rientrano nel computo di quelli perduti. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3. — Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una apparisscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg per la massima ed i 95 mm. di Hg per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.

Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore; con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling;

c) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

Il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 19.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.

Idoneità condizionata

Le infermità, e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ».

Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877 e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 27 febbraio 1974, n. 68, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario; al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'Istituto (allegato *D*);

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di un assegno giornaliero così suddiviso:

metà corrisposto per contanti agli allievi;

metà depositato su apposito libretto di risparmio.

Detto assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono;

2) dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonchè per la manutenzione del vestiario, nella misura appresso indicata.

Per l'anno accademico 1974-75 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 96.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe;

3) sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono:

a) al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

b) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

c) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

d) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese a carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi. Nel caso in cui l'assegno giornaliero non sia dovuto (ripetizione dei corsi) le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della permanenza degli allievi nell'Istituto, relativo alle « spese ordinarie » e « straordinarie » specificate ai punti precedenti;

4) l'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante;

5) sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il Comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo;

6) le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati, o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo, previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo;

7) le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 3, 5 e 6, dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 24.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta all'art. 3, lettera *b*), i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti presonali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.

Liquidazione dei conti

1. — Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la patria potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2. — Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

b) rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 26.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Capitolo V

Art. 27.

Programma dell'esame orale di ammissione

La prova dell'esame di ammissione verterà sul programma di matematica di seguito specificato:

Algebra:

1) Calcolo letterale. Operazioni razionali con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. Decomposizione di un polinomio in fattori. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi.

2) Frazioni algebriche. Regola di Ruffini.

3) Identità ed equazioni. Equazioni di primo grado ad una incognita.

4) Disequazioni.

5) Sistemi di equazioni. Grado di un sistema di equazioni. Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riconducibili a questi.

6) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica). Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo. Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.

7) Equazioni di 2° grado. Formula risolutiva. Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di una equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio. Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.

8) Equazioni di grado superiore al 2°. Equazioni razionali fratte. Equazioni irrazionali.

9) Sistemi di disequazioni razionali intere e fratte. Sistemi misti. Disequazioni razionali ed irrazionali letterali.

10) Potenza con esponente razionale e relative proprietà. Potenza con esponente reale e relative proprietà. La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e la sua proprietà.

11) Equazione esponenziale ed equazione logaritmiche.

Geometria:

1) Geometria del piano. Postulati, teoremi, leggi delle inverse. Gli angoli. Rette parallele e rette perpendicolari. I triangoli: punti notevoli, uguaglianze, similitudine. I parallelogrammi. La circonferenza, angoli alla circonferenza, arco capace. Poligoni inscritti e circoscritti. Equivalenza di figure piane. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Luoghi geometrici. Costruzioni con riga e compasso.

2) Geometria dello spazio. Rette e piani nello spazio, parallelismo, perpendicolarità, rette sghembe. Angolo di due rette, angolo fra rette e piano, angolo di due piani. Diedri, triedi, angoloidi; principali proprietà dei triedi. Superficie cilindrica, conica, sferica. Luoghi geometrici (piano asse, piani bisettori).

3) Risoluzione di semplici problemi di geometria sintetica del piano e dello spazio atti a sviluppare l'intuizione geometrica.

Programma di trigonometria:

1) Misure degli angoli e degli archi circolari. Le coordinate dei punti della retta, della circonferenza e del piano.

2) Definizioni e prime proprietà delle funzioni goniometriche. Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

3) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

4) Identità ed equazioni trigonometriche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 175

ALLEGATO A

Modello della domanda
(in carta da bollo possibilmente dattiloscritta)

Al comando Accademia navale - LIVORNO

RACCOMANDATA

Il sottoscritto (1) . . . . di . . . . e di . . . . . . domiciliato a . . . . . (cap. . .) provincia di . . . . via . . . . n. . . nato a . . . . . . provincia di . . . . . . il . . . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1974-1975.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . .

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . . . conseguito nell'anno . . . . . presso lo istituto . . . . . . di . . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere il . . . . . presso l'istituto . . . . . . di . . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera del genitore (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

. . . . ., lì . . . .

(firma per esteso e leggibile)
. . . .

(firma leggibile del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)
. . . .

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore, Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La questione concernente il Corpo di assegnazione non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa, un solo scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e indirizzo. Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

ALLEGATO *B*

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PRESCRITTO DALL'ART. 3, LETTERA *b*) DELLA NOTIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA 1ª CLASSE DELL'ACCADEMIA NAVALE (in carta libera (1), possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . . (cap. . . .) via . . . . . n. . . . mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1974 per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno, a pagare per $\frac{\text{mio figlio}}{\text{il mio pupillo}}$ . . . . (2):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 23 paragrafo 3 del bando di concorso;

b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto della ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo. Resta inteso che il versamento di tale deposito non mi esime dal puntuale pagamento di quanto da me eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 24 della notificazione di concorso. In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, mi obbligo a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassi debitore, in relazione a quanto prescritto le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

. . . . . ., lì . . . . . .

Firma
. . . .
(per esteso e leggibile)

(1) Dopo la notifica dell'esito positivo del concorso l'atto di sottomissione va rinnovato, con altro analogo in carta da bollo, autenticata dal notaio o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato presso l'ufficio del registro.

(2) Nome, cognome del giovane.

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

ALLEGATO *C*

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minore,
su carta bollata, rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI . . . . . .

L'anno . . . . . mese di . . . . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il signor (1) . . . . . del minorenne (2) . . . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . ., lì . . . . . .
(Data)

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

ALLEGATO *D*

Denominazione degli effetti		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	2	—	—	2
Asciugamani di cotone	»	4	—	—	4
Asciugamani da bagno in spugna	»	2	—	—	2
Berretto di panno per divisa fatica	»	1	—	—	1
Berretto bianco per divisa fatica	»	—	—	1	1
Berretto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria	»	—	—	1	1
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa porta libri	»	1	—	—	1
Borsa da viaggio	»	—	1	—	1
Borsellino di pelle	»	1	—	—	1
Bretelle	»	—	1	—	1
Calze di cotone per divisa fatica	»	8	—	6 (1)	14
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria	»	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria	»	4	4	—	8
Calze di lana per tenuta sportiva	»	2	2	—	4
Calze nere per divisa da società	»	—	2	—	2
Calzettoni di cotone kaki	»	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa fatica	»	2	—	—	2
Calzone di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa fatica	»	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Calzoncini di tela kaki	»	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica	»	3	—	—	3
Camicie di cotone per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie da società	»	—	2	—	2
Camicie di cotone per divisa da fatica	»	5	—	—	5
Camicie tela bianca alla marinara	»	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca	»	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cappotto impermeabile	»	—	1	—	1

(1) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

Denominazione degli effetti		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Cintura di tela turchina per calzoni	n.	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicie da società	»	—	2	—	2
Colletti per camicia di plastica	»	—	3	3	6
Cordoni bianchi	»	2	—	—	2
Coperte di lana (*)	»	2	—	—	2
Cravatta di seta nera	»	—	1	—	1
Cravattina da società	»	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco	»	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria	»	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi	»	8	—	4	12
Fazzoletti neri alla marinara	»	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciali	»	4	—	—	4
Foderette bianche per berretto divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Forbici per unghie	»	1	—	—	1
Gallone dorato per capo classe e sottocapo classe	»	—	2	—	2
Gallone di seta gialla per capo classe e sottocapo classe	»	3	—	—	3
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Giarrettiere	»	1	—	—	1
Giacca di panno per divisa ordinaria	n.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca	»	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto per cassetta personale	»	1	—	—	1
Tuta sportiva in cotone felpato	»	1	—	—	1
Maglie sportive	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	»	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco	»	—	4	—	4
Mutande di cotone	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno	»	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia Navale	»	1	—	1	2
Numeri d'argento	»	—	2	—	2
Nodi piani	»	—	2	—	2
Panciotti di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1

(*) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

Denominazione degli effetti		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Pettine	n.	1	—	—	1
Sandali in plastica	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Scarpe da riposo (sandali)	p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa	»	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita	»	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette speciali per yachting		1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	2 (*)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	1 (*)	—	1
Stellette in metallo	»	—	2 (*)	—	2
Tenute di macchina	n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro	»	—	1	1	2
Uose di tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(*) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

(5283)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carburatorista ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12 del 27 marzo 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1973, registro n. 86 Difesa, foglio n. 317, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carburatorista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(5161)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Modificazioni alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7020 del 7 ottobre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alcamo, Erice, Salemi e Vita, vacanti al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 3021 del 30 aprile 1970, con il quale sono stati riaperti i termini di scadenza del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 1901 dell'8 marzo 1973, con il quale ai posti di ufficiale sanitario di cui al bando n. 7020 sono stati aggiunti quelli dei comuni di Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Poggioreale e Trapani e sono stati riaperti i termini di scadenza per la partecipazione al concorso;

Visto il proprio decreto n. 442 del 23 gennaio 1971, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Considerato che alcuni componenti di detta commissione non possono più fare parte di essa o per trasferimento ad altra amministrazione, o per decesso, o per collocamento in trattamento di quiescenza;

Attesa la necessità di provvedere alla modifica della commissione stessa;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Trapani, dell'ordine dei medici della provincia di Trapani e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, primo dirigente del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Randazzo dott. Pietro, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Ragusa;

Scaffidi prof. Vittorio, direttore della clinica medica della Università di Palermo;

Dardanoni prof. Luigi, docente di igiene di ruolo della Università di Palermo;

Genovese dott. Alberto, consigliere della prefettura di Trapani;

Sciacca dott. Francesco, ufficiale sanitario titolare del comune di Marsala.

Segretario:

Romano dott. Marco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 21 maggio 1974

Il medico provinciale: ASARO

(5316)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1974, n. 12.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1974, presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 18 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1974, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, S.r.l., con sede in St. Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa fino alla concorrenza massima di complessive lire ottocentomilioni, compresi gli interessi ed ogni altra spesa accessoria.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai sottoriportati capitoli della parte spesa e della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974, con stanziamento annuo di L. 800.000.000:

a) cap. 252 della parte spesa: « Spesa per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito ed aziende bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta (legge regionale 15 maggio 1974, n. 12) »;

b) cap. 220 della parte entrata: « Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti (legge regionale 15 maggio 1974, n. 12) ».

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione, in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 maggio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1974, n. 13.

Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 18 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare l'informazione sull'attività della Regione, la giunta regionale — previo parere della commissione di cui all'art. 5 — è autorizzata a concedere contributi ai periodici locali, stampati con procedimento tipografico o litografico, per l'inserzione di un Notiziario regionale.

Art. 2.

I contributi previsti dall'art. 1 sono concessi alle pubblicazioni regolarmente diffuse nella Regione, aventi periodicità settimanale o quindicinale, un formato di cm. 35 $\times$ 50 circa, una tiratura minima di duemila copie per numero e carattere politico, sindacale o culturale, per il quale risultino incluse nel campo di applicazione dell'art. 1 della legge 1° agosto 1949, n. 482.

Le pubblicazioni devono essere regolarmente iscritte nel registro stampa del tribunale di Aosta oppure, se registrate altrove, devono possedere caratteristiche e contenuto di interesse esclusivamente regionale valdostano.

Tutti i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti dai periodici ininterrottamente per almeno un anno prima della domanda.

Art. 3.

Il Notiziario regionale, che sarà predisposto ogni quindici giorni (ad eccezione del mese di agosto), occuperà lo spazio di una pagina.

I periodici sono tenuti a rispettare la periodicità dichiarata e a pubblicare il Notiziario entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, senza omissioni, errori o integrazioni.

Art. 4.

L'importo dei contributi corrisposti dall'amministrazione regionale, su presentazione di note mensili, varia in rapporto alle caratteristiche della pubblicazione, secondo le tabelle che fanno parte integrante della presente legge, allegate sotto la lettera *A*) per i settimanali e sotto la lettera *B*) per i quindicinali.

L'assegnazione dei contributi, che verranno comunque corrisposti anche in caso di mancata redazione del Notiziario regionale, sarà revocata qualora vengano meno le caratteristiche della pubblicazione o i requisiti richiesti.

Ai periodici che, a fine anno, non abbiano pubblicato almeno 40 numeri, per i settimanali, o 20 numeri, per i quindicinali, non sarà più trasmesso il Notiziario regionale per la pubblicazione e non sarà più corrisposto il contributo regionale.

Le modalità relative all'esecuzione della presente legge, alla assegnazione e alla liquidazione dei contributi al controllo dei requisiti sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

E' istituita con decreto del presidente della giunta regionale, una commissione con compiti di consulenza e di verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'applicazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

La commissione è formata dal presidente della giunta o da un suo delegato, da tre consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza, da un rappresentante locale dell'ordine dei giornalisti, da un rappresentante degli editori locali e da un addetto all'ufficio stampa della Regione.

Art. 6.

I periodici che, alla data del 1° gennaio 1974, erano ammessi a pubblicare un Notiziario regionale secondo le precedenti modalità stabilite dalla giunta regionale possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge purchè garantiscano una periodicità almeno quindicinale e una tiratura minima di almeno 2000 copie.

Il contributo regionale per periodici (settimanali e quindicinali) sarà concesso alle pubblicazioni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, anche quando abbiano un formato di circa cm. 25 × 35. A tale scopo i periodici a quattro pagine di detto formato sono equiparati a quelli a due pagine del formato 35 × 50 circa.

Per i periodici di informazione regionale valdostana stampati all'estero che siano organi di associazioni mutualistiche, assistenziali o culturali per gli emigrati, si può derogare al requisito della periodicità, purchè pubblichino almeno dodici numeri l'anno aventi una tiratura minima di 2000 copie e garantiscano l'inserzione di tutti i Notiziari trasmessi, per i quali saranno concessi i contributi previsti nella tabella dello allegato *B*), ridotti del 20 %.

Nel caso di numeri a sei pagine, non è ammessa l'inserzione del Notiziario nel foglio staccato.

Art. 7.

Per la copertura e il finanziamento delle spese derivanti dalle applicazioni della presente legge, previste in complessive annue lire settantadue milioni, è approvata l'istituzione del seguente capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, da ripetere nei bilanci per gli anni successivi: cap. 89 « Spese per l'applicazione della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, recante provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione », con lo stanziamento annuo di lire settantadue milioni, somma da prelevare dal fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - allegato *E* (spese correnti - cap. 206).

Art. 8.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge saranno approvate e liquidate con deliberazione della giunta regionale, con imputazione al sopracitato cap. 89 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione per i successivi anni.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 maggio 1974

DUJANY

ALLEGATO *A*

Tabella A

IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO

SETTIMANALI

Tiratura		Pagina formato minimo cm. 35 × 50 circa 2	4 o più
Da 2.000 a 3.500 copie	L.	86.400	158.400
Da 3.501 a 5.000 copie	»	108.000	187.200
Oltre 5.000 copie	»	129.600	201.600

(al netto IVA)

ALLEGATO *B*

Tabella B

IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO

QUINDICINALI

Tiratura		Pagina formato minimo cm. 35 × 50 circa 2	4 o più
Da 2.000 a 3.500 copie	L.	72.000	129.600
Da 3.501 a 5.000 copie	»	100.800	165.600
Oltre 5.000 copie	»	115.200	180.000

(al netto IVA)

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1974, n. 14.

Concessione di un assegno pensionabile ed integrazioni alle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 18 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti della Regione, di ruolo e non di ruolo, il cui trattamento economico è disciplinato dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 27 dicembre 1967, n. 39, 11 marzo 1968, n. 6, 11 marzo 1968, n. 7, 30 agosto 1970, n. 20, 15 novembre 1971, n. 18, 26 giugno 1972, n. 11 e 3 agosto 1972, n. 23, e successive modificazioni

ed integrazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1974, un assegno pensionabile, utile anche ai fini della determinazione delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di impiego, in misura pari, per ciascun stipendio in godimento, all'importo indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Al personale il cui trattamento economico è fissato dalla tabella *D* allegata alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, l'assegno mensile di cui al presente articolo è corrisposto nella misura di lire quindicimiladuecentotrentatre lorde mensili.

L'assegno non e suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare od altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 è soppressa la concessione a favore del personale della Regione di gettoni di presenza o di altri compensi per la partecipazione alle adunanze di commissioni e di comitati.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, le quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti della Regione sono fissate nella misura di L. 8 060 mensili lorde per ogni componente della famiglia a carico dell'avente diritto a norma delle leggi in vigore.

Art. 4.

Il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della regione Valle d'Aosta dal personale regionale inquadrato nei ruoli ordinari o soprannumerari è valutato ai fini economici, nella posizione di ruolo, nella misura dell'80 %.

Limitatamente al personale che abbia beneficiato di avanzamento a gruppi superiori, il servizio non di ruolo è valutato nella misura del 40 %.

Art. 5.

Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici da personale inquadrato nei ruoli ordinari o soprannumerari della regione Valle d'Aosta è valutato come segue:

a) 80 % limitatamente alla durata del servizio prestato in posti della carriera corrispondente a quella in cui l'interessato è inquadrato nei ruoli regionali o della carriera superiore;

b) 40 % se il servizio sia stato prestato nella carriera immediatamente inferiore.

Qualora i servizi di cui al comma precedente siano stati prestati nella posizione non di ruolo, essi sono riconosciuti nelle misure rispettivamente del 60 % e del 30 %.

Il presente articolo non si applica al personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato, transitato nei ruoli regionali ai sensi delle leggi regionali 11 marzo 1968, n. 6, e 31 agosto 1972, n. 25.

Art. 6.

Il riconoscimento di cui agli articoli 4 e 5 assorbe ogni precedente riconoscimento concesso per lo stesso titolo, ferme restando le condizioni di maggior favore eventualmente già attribuite.

Mentre, ai fini giuridici, esso opera dall'inizio del servizio oggetto del riconoscimento fino alla data dell'inquadramento nei ruoli regionali, agli effetti economici esso si applica dal 1° gennaio 1974 o, se l'inquadramento sia posteriore, dalla data dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Art. 7.

La spesa annua derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, prevista in complessive lire 550 milioni, graverà sugli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi agli emolumenti al personale addetto ai servizi regionali del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Al finanziamento della spesa di lire 550 milioni, prevista per l'anno 1974, si provvede con le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974:

Variazione in aumento della parte entrata:

lo stanziamento del cap. 16 (proventi della Casa da gioco di St. Vincent) è aumentato di L. 550.000.000.

Variazione in aumento della parte spesa:

Cap. 8. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della presidenza del consiglio	L.	8.300 000
Cap. 42. — Spese per la programmazione regionale, economica, sociale ed urbanistica e relative commissioni (leggi regionali 10 aprile 1967, n. 10, 21 marzo 1969, n. 4, 30 dicembre 1971, n. 28, e art. 8 legge regionale 30 giugno 1972, n. 13) .	»	2.100.000
Cap. 51. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta	»	42.100.000
Cap. 52. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo comuni	»	9.600.000
Cap. 53. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato alle finanze	»	27.000.000
Cap. 54. — Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione	»	11.700.000
Cap. 55. — Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi	»	9 000.000
Cap. 70. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla commissione di coordinamento	»	1.400.000
Cap. 71. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di St-Vincent	»	15.200.000
Cap. 74. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli uffici distaccati di Roma	»	2.800.000
Cap. 163. — Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia di Chamois	»	4.800.000
Cap. 293. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura	»	21.400.000
Cap. 294. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici .	»	9.600.000
Cap. 302. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali .	»	51.000.000
Cap. 462. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . .	»	12.400.000
Cap. 495. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . .	»	36.000.000
Cap. 496. — Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade	»	27.000.000
Cap. 580. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato .	»	27.000.000
Cap. 581. — Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie	»	135.000.000
Cap. 630. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico (leggi regionali 26 giugno 1972, n. 11, e 7 marzo 1973, n. 8) . . .	»	13.800.000
Cap. 676. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . .	»	28.300.000
Cap. 677. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo della federazione O.N.M.I.	»	1.400.000
Cap. 683. — Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del servizio	»	12.400.000
Cap. 694. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del centro di medicina preventiva (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249)	»	2.800.000

Cap. 695. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del laboratorio . . . L. 10.300.000

Cap. 777. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio antichità, monumenti e BB.AA. . . . . . . » 7.600.000

Cap. 793. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del turismo . . . . » 20.000.000

Totale . . . L. 550.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 maggio 1974

DUJANY

ALLEGATO *A*

IMPORTO DELL'ASSEGNO MENSILE PENSIONABILE SPETTANTE AL PERSONALE DELLA REGIONE CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 1974.

Stipendi annui lordi in godimento	Importo dell'assegno mensile lordo
Fino a L. 1.220.000	L. 38.052
Da L. 1.268.800 a L. 2.319.200	» 39.364
Da » 2.374.400 a » 3.495.200	» 40.770
Da » 3.504.800 a » 4.560.000	» 42.280
Da » 4.712.000 a » 5.668.000	» 43.906
Da » 5.808.000 a » 6.776.000	» 45.662
Da » 6.888.000 a » 7.872.000	» 46.913
Da » 8.118.000 a » 8.856.000	» 48.235
Da » 9.082.800 a » 10.022.400	» 49.633
Da » 10.335.600 a » 12.214.800	» 50.363

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1974, n. 15.

Modificazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, sulla nuova tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi forestali regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 18 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono estese, in quanto applicabili, al personale addetto ai servizi forestali regionali le norme di cui agli articoli 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13, e 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6.

Agli effetti dell'applicazione del comma precedente al personale statale transitato nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 53 *della legge regionale* 11 *marzo* 1968, *n.* 6, *e della legge regionale* 31 agosto 1972, n. 25, sono presi in considerazione, oltre ai servizi resi in posti di ruolo presso il Corpo forestale valdostano, anche quelli resi in posti di ruolo presso il Corpo forestale dello Stato.

Nel caso di inquadramento nei ruoli regionali avvenuto successivamente al 30 giugno 1970, la valutazione dell'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza avrà decorrenza dalla data dell'inquadramento ».

Art. 2.

La spesa annua derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, prevista in complessive L. 5.000.000, graverà sul cap. 302 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1973, prevista in complessive L. 15.000.000, sarà imputata al capitolo di spesa 59 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1974.

Al finanziamento della spesa complessiva di lire 20 milioni, prevista per l'anno 1974, si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974:

Variazione in aumento della parte entrata:

lo stanziamento del cap. 16 (proventi della Casa da gioco di St. Vincent è aumentato di L. 20.000.000).

Variazioni in aumento della parte spesa:

Cap. 59. — Spese per conguaglio stipendi, *premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali* e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale . . . . L. 15.000.000

Cap. 302. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali . » 5.000.000

Totale . . . L. 20.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 maggio 1974

DUJANY

(5037)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1974, n. 14.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 30 *maggio* 1974)

(4914)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741790)